



Semestrale

Anno X - n. 2-2015

luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

20



Diritto e Religioni

Semestrale
Anno X - n. 2-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübner, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefanì

L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee anonimo e doppiamente cieco*. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una **identificabile** ed una **anonima**, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

originalità;

pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;

conoscenza ed analisi critica della **dottrina** e della **giurisprudenza**;

correttezza dell'impianto metodologico;

coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);

chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

– trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;

– non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;

– assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a **originalità**, **accuratezza** metodologica, e **forma** dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Eziti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della

riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;

- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chieda la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;

- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàñ - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustín Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

Il contributo alla scienza canonistica del filosofo Antonio Lombardi

LUIGI MARIANO GUZZO

1. Una premessa

Può un filosofo, che marginalmente si è occupato di diritto, offrire un contributo originale alla scienza canonistica? Tale punto di domanda fa da sfondo all'indagine che ci proponiamo di condurre sul filosofo Antonio Lombardi, tra i protagonisti, o comunque i referenti, del cattolicesimo sociale meridionale¹. Vero è, infatti, che se non fosse stato per la sua prematura

¹ È significativo, a proposito, quanto si ritrova in GUSY BELFIORE, *Antonio Lombardi. Un cattolico calabrese tra filosofia e politica*, Vivarium, Catanzaro, 1999, pp. 143-144, ossia la missiva che Maria Mariotti, responsabile del Movimento Laureati di Azione Cattolica di Reggio Calabria, il 18 gennaio 1950, invia a Lombardi per pensare ad un incontro regionale del movimento cattolico da svolgersi in forma unitaria in Calabria. Peraltra manca nella storiografia una compiuta analisi sul ruolo svolto dai cattolici nella “questione sociale” del Mezzogiorno. Tale lacuna ed il conseguente tentativo di colmarla sono stati fatti notare in PIETRO BORZOMATI, *I cattolici e il mezzogiorno*, Studium, Roma 1995, p. 13, il quale – a ragione – nota: “[L]’imponente letteratura esistente sul passato della Chiesa e del movimento cattolico, delle istituzioni assistenziali, cooperativistiche, politiche e sindacali ha appena sfiorato il rapporto tra cattolici e Mezzogiorno in età contemporanea. Si colgono, infatti, in molti studi rari riferimenti ai progetti ed all’azione del mondo cattolico italiano per una “soluzione” della cosiddetta ‘questione meridionale’. Tanto meno sono state delineate le motivazioni di fondo che hanno portato al radicarsi di pregiudizi per i modi di vita nel Sud o ad assumere iniziative fortemente critiche che hanno reso assai debole l’unità nella Chiesa italiana. Questa mancata sensibilità ed attenzione non ha, poi, favorito ricerche e studi degli storici del problema del Mezzogiorno, particolarmente da parte di coloro che, per una scelta meditata, ignorano i ruoli dei cattolici e delle istituzioni laicali di ispirazione cattolica”. Comunque sia, per una valutazione complessiva, da un punto di vista storiografico-evolutivo, del movimento cattolico, all’interno del quale si può ancor meglio comprendere la vicenda esistenziale, culturale e professionale di Lombardi, si rinvia in particolare a GUIDO VERUCCI, *La Chiesa cattolica in Italia dall’Unità a oggi*, Laterza, Roma-Bari, 1999; a ODO NICOLETTI, *Il cammino dei laici nella Chiesa e nella Famiglia Paolina*, uso manoscritto, Roma, 2005; ed al volume a cura di LUCETTA SCARAFFIA, *I cattolici che hanno fatto l’Italia. Religiosi e cattolici piemontesi di fronte all’Unità d’Italia*, Lindau, Torino, 2011. Cfr., ancora, i contributi critici di ANTONINO MANTINEO, *I prodromi della questione cattolica in Italia. Note intorno al difficile dialogo tra la Chiesa Cattolica e lo Stato unitario in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, ottobre 2011, e di DOMENICO BILOTTI, *La Chiesa tra politica e religiosità popolare nei primi decenni del XX secolo. Alcune suggestioni*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica, novembre 2011.

scomparsa a soli 52 anni d'età, Lombardi sarebbe stato, a ragione, considerato dalla gerarchia ecclesiastica, nonché dalle istituzioni civili, tra i referenti per la ripresa culturale della Calabria *post-bellica*, soprattutto dopo la Lettera Collettiva dell'episcopato meridionale del 1948 *I problemi del Mezzogiorno*, materialmente redatta da monsignor Antonio Lanza, metropolita di Reggio Calabria; documento che ha fatto da apripista alle successive due dichiarazioni sul meridione della Conferenza Episcopale Italiana: la Lettera del 1989 *Chiesa italiana e Mezzogiorno: sviluppo nella solidarietà* e la Lettera del 2009 *Per un paese solidale: Chiesa italiana e Mezzogiorno*. La dimensione dell'impegno civile nella società fa di Lombardi un precursore di quella nuova *ecclesiologia* del laicato formulata dal Concilio Vaticano II² e di cui la costituzione dogmatica *de Ecclesia* "Lumen Gentium" ne è evidente espressione. Ma non vuole essere l'agire pratico di Lombardi l'oggetto del presente contributo, sebbene pure da una simile valutazione, attraverso una procedura induttiva, sarebbero emersi elementi di comprovata utilità per la scienza del diritto canonico. Ciò che ci riguarda più da vicino, in questa sede, è invece la speculazione filosofica di Lombardi che, correttamente interpretata, risulta di indubbio significato per i cultori e gli studiosi di diritto canonico. Non sembri un'ovvietà ricordare, in premessa, che il diritto, nel suo momento conoscitivo, si compone di un livello *prudenziale* e di un livello *scientifico*³. Semplificando possiamo dire che il livello *prudenziale* si traduce nella giustizia del caso concreto; il livello scientifico, invece, è lo studio dell'unitarietà e, insieme, della complessità del fenomeno giuridico, attraverso una metodologia sistematica più che esegetica. Quando cioè lo studio del diritto non è semplicisticamente ancorato ad una pedissequa esegesi dei testi normativi, la stessa scienza giuridica si arricchisce in forma naturale di contenuti eteronomi. Ed è già questa una prima risposta alla domanda dalla quale siamo partiti, oltre che un motivo d'ispirazione e di convincimento per la stesura del presente contributo: anche la filosofia, quella filosofia che non si colloca propriamente nell'orizzonte della *filosofia del diritto*, ed anzi rispetto alla quale quest'ultima rivendica una propria autonomia disciplinare e scientifica⁴, può essere, per alcuni termini ed attraverso una "certa" lettura,

² Per quanto riguarda il riferimento a Lombardi, quale precursore della teologia del laicato del Vaticano II, sia consentito il rinvio a LUIGI MARIANO GUZZO, *Il Servo di Dio Antonio Lombardi. Profeta laico del ventesimo secolo*, Elledici, Velar, 2012, pp. 39 e ss.

³ Cfr. EDOARDO BURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Subsidia Canonica, Roma, 2013, p. 16.

⁴ Sulla specificità della filosofia del diritto v. in particolare, per tutti, ROBERT ALEXY, *La natura del diritto*, trad. it. di Paola Chiarella e Natalina Stamile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, pp. 19 e ss.

arricchente per il diritto, e quindi per il diritto canonico. Non è poi di poco conto la considerazione che Lombardi, prima di approdare all'approfondimento della filosofia, si laurea in Giurisprudenza e pratica, seppur per poco tempo, l'attività forense; il che porta a valutare una *precomprendione* in chiave giuridica del suo speculare filosofico.

L'opera di Lombardi merita di essere riscoperta, pure in ambito accademico, dopo un lungo, quanto ingiustificato, periodo di oblio, che ha segnato, per diverse contingenze storiche, due archi temporali piuttosto ampi: dagli anni Sessanta agli anni Novanta del secolo scorso ed il primo decennio del nuovo millennio. Una grave disattenzione per l'opera di Lombardi che rende a questo punto necessaria la ricostruzione, anche se sintetica, di alcuni cenni biografici e bibliografici per inquadrare la ricerca filosofica in una contestuale trama esistenziale.

Antonio Lombardi nasce a Catanzaro il 13 dicembre del 1898. Il 26 dello stesso mese riceve il sacramento del battesimo nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni. Nonostante la fervida religiosità della madre Domenica, egli cresce nell'indifferentismo religioso, influenzato dai valori del padre Nicola, avvocato, socialista e aderente alla massoneria⁵. Dopo la laurea in Giurisprudenza a Roma torna a Catanzaro per affiancare il genitore nell'attività forense: “[...] entrato nello studio legale del padre amatissimo, si adoperò ad alleggerirne il peso col suo lavoro, si industriò a farsi esperto in quelle materie del contendere che non lo appagavano [...]”⁶. Egli decide di intraprendere la professione legale anche per soddisfare la necessità di una indipendenza economica. Ma la sua attività si limita a qualche memoria difensiva dinanzi “alla Sezione d'accusa in gravi processi”⁷. Si occupa per lo più di assolvere alle faccende della propria famiglia che, con l'inizio del regime fascista, non vive una situazione economica agevole.

V'è comunque una insoddisfazione nella sua scelta professionale, e ben presto Lombardi capisce che “egli stava fra quella gente litigiosa più per fi-

⁵ Per un approfondimento della figura di Nicola Lombardi e, più in generale, della genesi, dell'evoluzione e della storia del partito socialista in Italia ed in Calabria si segnala, in particolare, MARIO CASALINUOVO, *Socialisti d'Italia e di Calabria (1919-1994)*, Abramo, Catanzaro, 2007.

⁶ VITO GIUSEPPE GALATI, *Antonio Lombardi. Filosofo cristiano*, Edizioni “Cultura e Azione”, Roma, 1958, p. 11. Ristampa anastatica a cura dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani – Sezione di Catanzaro, Editoriale Progetto 2000, Cosenza, 2003. Il volume riprende il testo della conferenza che l'onorevole Galati pronuncia al Liceo Classico “Galluppi” per l'istituzione di una borsa di studio in onore di Antonio Lombardi, il 9 maggio 1954, giorno in cui l'Azione Cattolica organizza in città una pubblica cerimonia in sua memoria.

⁷ Lettera di Vincenzo Lombardi, fratello di Antonio Lombardi, a Vito Giuseppe Galati, Roma 27 novembre 1953 (Fondo Lombardi).

*liale amore che per intima vocazione*⁸. Intanto, una grave malattia cardiaca, prima, e la morte della propria amata, Teresa Mussari, poi, lo conducono ad una conversione radicale⁹.

Abbandonato lo studio legale, si dedica, da “autodidatta”, non senza contraddizioni interiori, all’approfondimento della filosofia occidentale ed orientale. L’opera prima che lo fa conoscere al panorama filosofico nazionale ed internazionale è *Critica delle Metafisiche* (Bardi, 1940).

Scrive su *L’Osservatore Romano* (ben 39 i saggi pervenuti) ed anche sulle riviste *Studium*, *Asiatica*, *Noesis*, *Rassegna di Scienze filosofiche*. Ha rapporti epistolari con Jacques Maritain, padre Agostino Gemelli, Giorgio La Pira, e tanti altri protagonisti del panorama filosofico e del cattolicesimo democratico dell’epoca. Nel 1941 è nominato presidente diocesano dell’Unione Uomini di Azione Cattolica. In tale veste collabora molto con gli universitari della Federazione Universitaria Cattolica Italiana promuovendo incontri di formazione cristiana. È anche commissario dell’orfanotrofio cittadino *Giuseppe Rossi*. La sua casa diventa luogo di incontro per gente povera;

⁸ *Ibidem*.

⁹ La “conversione” è decisiva nell’itinerario umano e culturale di Lombardi. Non è questa la sede per indagare circa i motivi profondi ed intimi che hanno portato alla conversione del nostro filosofo, ma d’altra parte per una certa recente letteratura le neuroscienze si intersecano profondamente con l’ambito del diritto e, secondo una simile interpretazione, per avere una visione globale dell’oggetto di indagine, è interessante comprendere i meccanismi del cervello che presiedono ad una conversione religiosa, da una prospettiva di psicologia cognitiva e sociale. Si rimanda sul punto, in particolare, a STEFANO FEDERICI - ALDO STELLA, *Cosa nella mente umana rende possibile la conversione religiosa?*, in *Diritto e Religioni*, n. 1, 2009, pp. 60-90, in cui gli Autori fanno notare, a proposito della scelta religiosa: “*tutt’altro che ridursi a cercare il gene o i geni di Dio, tali studi ci hanno aiutato a capire come mai il pensiero religioso sia così tanto pervasivo nelle società umane e, perché, per molti aspetti l’ateismo sarà sempre più difficile da smerciare di quanto lo sia il pensiero religioso*” (p. 69). Per un approfondimento cfr., anche, FRANCO FABBRO, *Neuropsicologia dell’esperienza religiosa*, Astrolabio, Roma, 2010. Da un punto di vista filosofico e teologico una ridefinizione della categoria “*homo religiosus*” è data in GIOVANNI MAZZILLO, *L’uomo sulle tracce di Dio. Corso di Introduzione allo studio delle religioni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004. Insomma, Lombardi sperimenta quella sensazione che viene da alcuni descritta come “*un irrompere imprevedibile e gratuito di Dio nel nostro orizzonte, che sollecita una risposta affine attuando la nostra prassi e volontà liberamente*” (VINCENZO BERTOLONE, *L’amor che move il sole e l’altre stelle, cardine della vita cristiana*, Lettera pastorale ai fedeli dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace per l’anno pastorale 2013-2014, Catanzaro, 2014, p. 14). Possiamo comprendere ancora meglio quello che ha animato l’intima coscienza di Lombardi se prendiamo quanto affermato dalla enciclica *Lumen Fidei*, secondo cui “*la comprensione della fede è quella che nasce quando riceviamo il grande amore di Dio che ci trasforma interiormente e ci dona occhi nuovi per vedere la realtà*” (FRANCESCO, Lettera enciclica *Lumen Fidei*, 29 giugno 2013, par. 26, in http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html). “*Dio è essenzialmente amore*”, annota Lombardi in uno scritto inedito; un’espressione che costituisce l’*incipit* dell’enciclica di Papa Benedetto XVI, *Deus Caritas est* (BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Deus Caritas est*, 25 dicembre 2005, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_it.html).

partecipa alla Conferenza di San Vincenzo de Paoli e si impegna pure nella costituzione dell'Opera Pia *In Charitate Christi*. Nel 1943 pubblica il saggio *Psicologia dell'esistenzialismo* (Studium) e nel 1946 *La Filosofia di Benedetto Croce* (Bardi). Tra gli inediti ricordiamo: *L'Ignoto Iddio*¹⁰, *Da Platone a Stalin e Che cosa è l'Asia*. Nel 1949 fonda il circolo culturale "Studium". Muore prematuramente il 6 agosto 1950 per alcune complicazioni cardiache, dovute alla grave malattia che lo aveva colpito in giovane età. Nel dare notizia della scomparsa, *L'Osservatore Romano*, il giornale della Santa Sede lo definisce: "[u]omo di fede profonda animato da spirito di apostolato".

Nel 1999 l'allora arcivescovo di Catanzaro-Squillace, monsignor Antonio Cantisani, apre la causa di canonizzazione che è tutt'ora in corso. I suoi resti mortali riposano, dal 2001, nella Cattedrale di Catanzaro.

2. Elementi di filosofia del linguaggio che intersecano il Diritto canonico

Il primo aspetto su cui vogliamo riflettere è in che misura il rapporto tra fenomeno giuridico e fenomeno linguistico interessi la scienza canonistica. Lo facciamo attraverso l'analisi di alcune pagine significative di Lombardi, con la consapevolezza, comunque sia, che Lombardi non ha mai sviluppato una organica filosofia del linguaggio, pur occupandosene nel suo ampio articolo *Atteggiamenti del pensiero italiano contemporaneo*, pubblicato sulla rivista *Studium* del 12 dicembre 1940, in cui il filosofo riflette intorno alle relazioni del XIV Congresso nazionale di filosofia, svoltosi a Firenze dal 21 al 25 ottobre 1940, sul tema "Pensiero e linguaggio"¹¹.

Prima di addentraci nella riflessione è però opportuno segnalare l'indubbia assonanza tra diritto e linguaggio, e non soltanto perché il diritto – in ultima analisi – si può considerare come una forma di linguaggio. Fenomeno giuridico e fenomeno linguistico sono considerati omologhi dall'istuzionalismo di Santi Romano in quanto entrambi fatti "normativi", "umani" e

¹⁰ L'opera è stata pubblicata postuma, in occasione dei 70 anni dei bombardamenti che nell'estate del 1943 colpirono la città di Catanzaro. Cfr. ANTONIO LOMBARDI, *L'ignoto Iddio*, a cura di Pasquale Pitari e Luigi Mariano Guzzo, Prospettiva editrice, Roma, 2013.

¹¹ Per Lombardi il Congresso pur se "non può certo essere considerato come espressione di tutte le correnti del pensiero italiano contemporaneo; la sua importanza tuttavia è evidentemente troppo notevole perché esso ed i suoi lavori non meritano un cenno di qualche ampiezza" (ANTONIO LOMBARDI, *Atteggiamenti del pensiero italiano contemporaneo*, estratto, Studium, Roma, 1940, p. 3). L'Autore tiene a precisare che per la sua riflessione ha potuto disporre solo dei "riassunti" delle relazioni che si sono alternate. Per comprendere l'importanza del convegno e dei temi trattati per il panorama filosofico italiano, cfr. anche AA. Vv., *Atti del XIV congresso nazionale di filosofia. Firenze, 21-25 ottobre 1940*, Bocca, Milano, 1941.

“involontari”: “*consuetudine e lingua parlata in quanto hanno cominciamento con la formazione e la stabilizzazione delle pratiche non sono in sé e per sé che dei fatti: ‘fatti normativi’ entrambi, dai quali ‘oritur ius’ e rispettivamente il complesso delle regole cui obbedisce il linguaggio*”¹². E pure il filosofo tomista Luigi Bogliolo ritiene che “*vi è un’inscindibile connessione tra momento radicale della realtà, della conoscenza umana e del linguaggio*”¹³.

Detto ciò, l’analisi di Lombardi muove dalla considerazione che ad essere evidente è “*il valore filosofico del linguaggio … poiché il linguaggio è strettamente congiunto a ciò per cui la filosofia ha vita, vale a dire al pensiero*”¹⁴. Si domanda Lombardi: “[è] il linguaggio dell’uomo solo materia, o è anche indice di spiritualità? Può esprimere il nostro linguaggio quello che è al di sopra della natura, può la nostra parola di Dio esprimere Dio?”¹⁵.

Tradotto in termini giuridici, il punto di domanda investe la questione se di per sé un canone – materialmente redatto dall’uomo – può essere in grado di contenere una prescrizione di diritto divino, laddove il diritto divino è alle fondamenta costituzionali¹⁶ del diritto della Chiesa¹⁷. Il “problema da risolvere” – ed è, ad un’attenta analisi, la questione che si pone Lombardi in merito al rapporto tra linguaggio dell’uomo ed esperienza di Dio – riguarda

¹² SANTI ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Giuffrè, Miano, 1983, 2^a ed., p. 45, così come riportato in MASSIMO LA TORRE, *Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto*, Laterza, Roma-Bari, 2008, 3^a ed., p. 117.

¹³ LUIGI BOGLIOLO, *I fondamenti del linguaggio umano: linguaggio ed essere*, in *Renovatio*, XXV, Grafica Bi-Esse, Genova, 1990, p. 75. Com’è stato ribadito, “Bogliolo osserva che nel linguaggio risiede la forma dell’anima perché nel suo scopo di dare corporeità alle idee attraverso la materialità delle parole, persegue il fine di circoscrivere le idee, che sono espressione dell’anima” (FABIO VECCHI, *Cinque studi sull’umanesimo giuridico di Luigi Bogliolo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 130).

¹⁴ ANTONIO LOMBARDI, *Atteggiamenti del pensiero*, cit., p. 3.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Cfr. SALVATORE BERLINGÒ, *Diritto Canonico*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 50: “mutuando i termini dai più recenti apporti del costituzionalismo potrebbe dirsi che il cd. diritto divino o, secondo altre locuzioni, le essenziali e fondamentali dimensioni di giustizia rintracciabili nella rivelazione o nel vangelo, poste a cardine dell’esistenza della chiesa, stanno al diritto canonico nel suo complesso nell’identico modo in cui le costituzioni (formali e materiali insieme) stanno a fronte degli ordinamenti giuridici contemporanei. Si tratta, cioè, di una serie di principi istituzionali e di direttive d’azione che, pur non potendo prescindere dal dato formale (enunciato, disposizione, prescrizione, precezzo e simili), non sono a questo riducibili, perché (per mezzo dell’opera degli interpreti) vanno sempre oltre queste forme, e si immedesimano con gli stessi valori supremi o fondamentali dell’ordinamento, ovvero con (le valutazioni di fondo dei) contenuti materiali delle azioni dei consociati”.

¹⁷ È bene ricordare che “*il diritto ecclesiastico o canonico [...] comprende non solo quello positivo ecclesiastico, ma anche quello divino sia naturale che rivelato*” (GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa. Mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiastico*, San Paolo-Editrice Pontificia Università Gregoriana, Milano-Roma, 2006, 4^a ed., p. 72). Il diritto divino è stato peraltro definito quale “*fattore a prima vista esogeno ma, a ben guardare, intrinseco al diritto canonico*” (SALVATORE BERLINGÒ - MARTA TIGANO, *Lezioni di Diritto Canonico*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 34).

quindi “*il tentativo di capire come il diritto divino possa diventare vincolante nella storica esperienza della Chiesa*”¹⁸.

Dall’analisi del rapporto tra la filosofia del linguaggio e il diritto, riteniamo che si possa arrivare ad una prima ed inedita soluzione del cosiddetto “dilemma irrisolto del diritto divino”, proprio grazie alle riflessione di Lombardi.

Dapprima bisogna domandarsi – ed è il punto di partenza della riflessione di Lombardi – come il linguaggio possa esprimere la realtà delle cose. Ciò è come il linguaggio sia in grado di esprimere il mondo reale e fenomenico. Tale problema per Lombardi si traduce nei termini seguenti: “*in che modo un segno materiale, o anche una cosa materiale, ci possa dare l'universale*”¹⁹. In altre parole: se il *segno*, o la *vox* – per utilizzare le espressioni del nostro filosofo –, sono già cose materiale, come possono queste ricoprendere l’*universale*, e quindi l’idea di infinito? Ed allora: per il diritto, come può un canone (segno materiale) ricoprendere una prescrizione di diritto divino (l’infinito, l’universale)? La risposta di Lombardi risiede nel valutare il *particolare* come momento dell’universale, e così l’immanente come momento del trascendente: “*è dunque da considerare – scrive – che siccome in ogni cosa particolare v’è sempre il momento dell’universale, come in questo mondo caduto il riflesso di un mondo eterno, così il pensiero apprende l’universale nell’apprendere il particolare, e apprende l’eterno, sebbene solo in somiglianza, nell’apprendere il caduto*”²⁰. È, insomma, il pensiero che “si coglie” nella cosa – di cui la *vox* (o il *segno*) è espressione – ad essere “*riflesso dell’eterno*”. Se, poi, è risaputo che “*col progresso dell’esperienza, il pensiero acquista i dati della realtà e apprende così a conoscerla*”²¹, ciò vale anche per il fenomeno giuridico interpretato in chiave storico-comparatistica. Il “*momento universale*”, d’altro canto, non si può concepire “*prima e separatamente*” dalle cose particolari: non si può pensare all’universalità del tavolo senza la rappresentazione del *tavolo* come oggetto del mondo. “*L’universale – annota infatti Lombardi –, invece, già l’abbiam visto, quale potenzialità inherente a tutte le cose finite, si apprende in uno e inseparabilmente con queste*”²².

Considerazioni interessanti possono essere condotte anche per quanto riguarda la categoria generale dell’atto giuridico. Invero, la dottrina cano-

¹⁸ Per un approfondimento in merito alle teorie sul “dilemma irrisolto del diritto divino” cfr. SALVATORE BERLINGÒ - MARTA TIGANO, op. cit., pp. 34-48.

¹⁹ ANTONIO LOMBARDI, *Atteggiamenti del pensiero*, cit., p. 4.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ivi*, p. 5.

²² *Ivi*, p. 9.

nista si è poco interessata sulla riflessione intorno ad una nozione generale di atto giuridico, prediligendo piuttosto lo studio di singoli atti considerati nella loro peculiarità: il matrimonio, la sentenza, ... e così via. Detto ciò, se si vuole trovare una definizione generale possiamo descrivere l'atto giuridico come “*l'atto umano, volontario e libero, che è causa libera e conscia di un nuovo diritto nella Chiesa, cioè che produce l'effetto giuridico (legittimo) presto dall'agente, benché egli non abbia la conoscenza tecnica della giuridicità dell'effetto*”²³. Orbene, per Lombardi, in ogni “atto particolare” (e quindi anche in ogni atto costitutivo di effetti giuridici, e per questo definito atto giuridico) vi è legata “*la potenzialità d'infiniti altri atti*”²⁴: atto particolare e sua universale potenzialità sono momenti di una stessa natura finita, alla quale appartiene una potenzialità infinita che può “*essere altro e maggiore di quel che è*”²⁵. Eppure – dice Lombardi – la natura finita, pur avendo una potenzialità infinita non può giustificare se stessa e quindi deve necessariamente richiamarsi all'infinito, non in potenza, ma attuale, cioè a Dio. Ne deriva che ogni singolo atto giuridico canonico, seppur atto dell'uomo, può trovare la sua legittimazione direttamente nel *Principio* che presiede al diritto divino, cioè Dio.

3. Il rapporto tra diritto e morale. Sull'idea di Stato

Dall'analisi del pensiero di Lombardi interessanti riflessioni possono essere mosse in merito al rapporto tra diritto e morale e all'*idea di Stato*.

Com'è stato sottolineato, in Lombardi “*lo spirito del Cristianesimo informa di sé anche il piano della politica*”²⁶ e, quindi – aggiungiamo noi –, quello del diritto. All'interno di una relazione giuridica vi è una “situazione attiva” (un diritto) ed una “situazione passiva” (un dovere)²⁷; sebbene, nell'alveo delle dottrine di teoria generale, vi sia chi ritenga che tra diritto e dovere non si possa riconoscere una precedenza logica dell'uno rispetto all'altro, ma semmai si trattasse di due momenti contestuali in vicendevole relazione, per Lombardi, più propriamente, il dovere precede il diritto, così come la

²³ EDOARDO BURA, op. cit., pp. 95-96. L'Autore dalla categoria generale di atto giuridico canonico esclude il cd. atto dovuto ed il cd. atto ingiusto, considerando atto giuridico senz'altro l'atto costitutivo di diritti.

²⁴ ANTONIO LOMBARDI, *Atteggiamenti del pensiero*, cit., p. 12.

²⁵ *Ibidem*

²⁶ ALBERTO SCERBO, *Problematicità e dogmatismo nella riflessione filosofica di Antonio Lombardi*, in *Vivarium*, n. 11, 2003, p. 450.

²⁷ Cfr. EDOARDO BURA, op. cit., 2013, p. 15.

moraltà precede l'eticità. Egli, infatti, ritiene che: “*nessun diritto in questa terra ci è dato come fine, ma solo come mezzo onde adempiere ai nostri doveri per poter meritare nella patria celeste il supremo diritto della rimunerazione finale*”²⁸. In questo senso Lombardi sembra avere consapevolezza che il fine ultimo del diritto sia la “*salus animarum*”. D'altronde, gli stessi diritti nascono “*per rimunerazione dell'aver adempiuto ai doveri*”²⁹, perché l'uomo è essenzialmente un “animale sociale” – insegnava già Aristotele – in quanto deve “*raggiungere i suoi scopi insieme alla società*”³⁰.

Il classico problema del rapporto tra diritto e morale – che di sé impernia la discussione intorno alla filosofia del diritto – Lombardi lo risolve nella prevalenza della morale rispetto al diritto. Il legislatore deve tradurre in norme giuridiche la legge morale, e quindi, in questo caso. “*nell'osservanza dei doveri e dei diritti consiste già tutta la moralità*”³¹. Vi è da dire, inoltre, che per Lombardi il carattere assoluto e necessario della legge morale non può che trovare il suo fondamento e la sua giustificazione direttamente in Dio, perché se così non fosse anche la legge morale sarebbe contingente: “[s]e non è che evidente che se la legge morale non ha il suo fondamento in una ragion d'essere infinita, vale a dire in Dio, ma il suo fondamento è soltanto nella nostra mente; essa perde per ciò stesso ogni carattere di assolutezza e di necessità. Come sarebbe infatti possibile attribuire un valore assoluto ad una legge, quando l'assoluto stesso, quando Dio fosse privo d'esistenza? Si tratterebbe, sì, d'una legge della nostra mente, avrebbe, sì, un valore universale, in quanto si troverebbe universalmente in tutti gli uomini; ma in se stessa non sarebbe che una legge contingente, che potrebbe ugualmente essere e non essere. E però contro una tal legge, la ragione di chiunque potrebbe ribellarsi, poiché la ragione di chiunque ne vedrebbe la contingenza. La legge morale, dunque, in tanto può essere assoluta e necessaria, in quanto dipende da Dio; e in tanto è lecito affermare senz'altro l'assolutezza della legge morale, in quanto in quell'assolutezza è affermata insieme, implicitamente e inseparabilmente, l'esistenza di Dio”³².

²⁸ ANTONIO LOMBARDI, *Critica delle metafisiche*, Bardi, Roma, 1940, p. 225.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*.

³² Cfr. Id., *Confucio e Kant. Alla ricerca di Dio*, in *L'Osservatore Romano*, 18 gennaio 1948, p. 3. È interessante notare che in detto articolo Lombardi fa un paragone tra l'idea di legge morale in Confucio ed in Kant, ed ipotizza che forse anche Kant sentì il bisogno di cercare Dio. Scrive: “[q]uel Dio dunque che il Kant aveva relegato lontano da ogni esperienza, Confucio scopre invece vivente nel cuore dell'uomo, anche se i tempi non gli consentano una perfetta concezione della personalità divina, e quella della legge morale, che Kant aveva privato del suo fondamento, Confucio vede fondata

Il conflitto tra diritto e morale e quindi “*la differenza tra il giuridico e il morale*”³³ sorge nel momento in cui i diritti e i doveri sociali “*sono o più ristretti di quelli contemplati dalla legge morale o anche contrari a questa legge stessa*”³⁴. Il “fine” della società, e quindi anche dell’ordinamento giuridico, per Lombardi non è il diritto naturale alla proprietà privata, come lo era per lo Stato liberale, né le corporazioni, come lo erano per lo Stato fascista, ma la persona umana³⁵, alla quale la società è ordinata³⁶.

Per Lombardi, lo Stato rappresenta un “fattore di civiltà”, in quanto in esso è riconosciuta “*l’universalità dei diritti di tutti i cittadini*”³⁷. Ciò è “*più conforme alla ragione*” rispetto alle società tribali che sono strutturate intorno ad un “*esclusivismo familiare*”³⁸. Si sviluppa così un’idea di “eguaglianza degli uomini”, che poi sarà ripresa più approfonditamente nell’opera *Da Platone a Stalin*. Egli afferma che “*tutti gli uomini sono uguali per natura, cioè, in quanto uomini hanno tutti gli stessi diritti, e più precisamente, il diritto che ha l’uomo ha anche l’altro*”³⁹, così, però, “per l’armonia sociale” è necessario che non tutti esercitino gli stessi diritti, e chi anche li volesse esercitare deve “concorrere” con gli altri (in tale riflessione si evidenzia la prospettiva del rapporto tra governati e governanti). La libertà degli stessi individui è rapportata alla “*legge suprema razionale*”, cosicché né gli Stati sono “*del tutto arbitri di fronte ai cittadini*”, né i cittadini hanno “*negli Stati un’eccessiva libertà*”⁴⁰.

Risente certamente delle influenze del tempo che Lombardi nella *Critica delle Metafisiche* ritenga la più nobile forma di Stato, quella monarchica ere-

nella divina sapienza. Venticinque secoli dopo, un altro filosofo, non più nella Cina, ma nella Francia, Bergson, riporterà anch’egli, non diversamente da Confucio, tutta la vita e l’armonia dell’universo alla prima sapienza e fonte di ogni vita, e sentirà nella voce dei grandi mistici della Chiesa, la voce stessa di Dio. Ma forse non ebbe lo stesso Kant l’ansia e l’amore del divino? Ad ogni pagina della sua opera tormentata, non è forse Dio che egli cerca, e che balza da quel tormento? E benché la ragion pura, col suo gelido soffio, gli sarà sempre d’ostacolo, continuerà tuttavia il cielo stellato e continuerà la legge morale a riempire l’animo suo di meraviglia, e sempre la sua mente s’inchinerà dinanzi alla maestà della legge e alla dignità della persona umana. Perciò un profondo kantiano, Alfredo Poggi, poté non senza ragione ricordare, a proposito della rivalutazione kantiana della persona umana, il secolare insegnamento cristiano e un recente ammonimento papale”.

³³ Cfr. ALBERTO SCERBO, op. cit., p. 451.

³⁴ ANTONIO LOMBARDI, *Critica delle metafisica*, cit., p. 225.

³⁵ Cfr. ALBERTO SCERBO, op. cit., p. 450.

³⁶ Vedi ANTONIO LOMBARDI, *Critica delle metafisica*, cit., p. 226.

³⁷ *Ivi*, p. 225.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ivi*, p. 226.

⁴⁰ *Ibidem*.

ditaria: essa assicurerebbe “una speciale riverenza dei cittadini di fronte alla legge, e la tranquillità nella continuità dello Stato”⁴¹.

Invero, nell’opera della sua maturità *Da Platone a Stalin* egli approfondisce la sua riflessione sulla “forma dello Stato”, e giunge alla conclusione che, si tratti di una forma di Stato monarchica o si tratti di una forma di Stato repubblicana, quel che conta è che la società sia democratica, e perciò “equa e sicura”⁴². Per Lombardi, dunque, “il buon andamento della società dipende dalla sua costituzione democratica, alla quale non sempre e non principalmente rileva se la sua forma sia repubblicana o monarchica”⁴³. È però sempre necessario per la società che questa sia governata da “una persona unica che ne assumi la rappresentanza e il potere per gli inevitabili mali che sorgerebbero dal venir lo Stato governato da più persone”⁴⁴. Lombardi procede poi ad una riflessione sulla forma di governo parlamentare così come adottata dalla Carta Costituzionale italiana del 1948: “[e] se nelle moderne costituzioni si vede l’autorità del governo quasi un’altra autorità accanto a quella del capo dello stato, si deve considerare che i ministri, che presiedono al governo delle nazioni, come i parlamentari che legiferano, sono sì una pluralità di uomini, che sembra escludere la necessità di un capo supremo, ma la loro concordia è assicurata soltanto dalla presenza di quel capo, onde la sua necessità. Infatti per questo i ministri e le camere vengono e nominati e dimessi e convocate e sciolte, dal capo dello stato, perché ove sorga, tra quelli, discordia o abuso, fuori dei limiti delle leggi e degli usi, o l’opportunità di nuovi ministri e nuovi parlamentari, il capo supremo possa ovviare ai predetti inconvenienti. In un solo, non può esservi discordia, e un solo assicura a un tempo la continuità e i necessari cambiamenti, se non nella sua persona, nelle persone dei ministri e dei parlamentari che ordinariamente è quanto si ritiene”⁴⁵.

Si registra una evoluzione del pensiero e quindi una inversione di tendenza in Lombardi, da *Critica delle metafisiche* a *Da Platone a Stalin*, nel preferire la monarchia alla repubblica. Infatti, se in *Critica delle metafisiche* guarda alla monarchia come alla “più nobile” forma di Stato, in *Da Platone a Stalin* egli asserisce che nelle società moderne è da prediligarsi la forma

⁴¹ *Ivi* p. 227.

⁴² *ID.*, *Da Platone a Stalin*, testo dattiloscritto. p. 152. Disponiamo del dattiloscritto così come custodito nel *Fondo Lombardi*. Il testo, ritrovato tra le carte di Lombardi, dopo la sua morte, è stato sistematizzato dalla prof.ssa Rosetta Lombardi che ha provveduto pure a realizzare un indice provvisorio ed a numerare le pagine, dando quindi una certa organicità all’opera. A ciò si riferiscono le citazioni del lavoro *Da Platone a Stalin* che seguiranno.

⁴³ *Ivi*, p. 153.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ *Ivi*, pp. 153-154.

repubblicana, in quanto i cittadini “hanno la forza ed il diritto di eleggere gli istituti sociali e il capo della società”⁴⁶.

Lo “spirito del Cristianesimo” informa, poi, anche l’idea del rapporto tra Stato e fattore religioso, nell’ambito di una riflessione più strettamente ecclesiasticistica. Per Lombardi, secondo la prospettiva di uno Stato etico *hegeliano*, fondamento dello Stato è la religione: “conveniamo ancora che la religione debba essere il fondamento dello Stato, e ancora che l’idea di Dio saputa in essa debba esser la vera”⁴⁷. Tale visione ha la sua influenza nella sfera dell’obbedienza del cittadino nei confronti dello Stato, ed in particolar modo per quel che riguarda il rapporto tra valori religiosi e leggi dello Stato, norme giuridiche. “L’obbedienza religiosa – precisa Lombardi –, è ovvio, importa anche l’obbedienza alla legge dello Stato; ma naturalmente pone la religione al di sopra dello Stato, e però, ove lo Stato sia contro la religione, o in quanto lo sia, essa è contro lo Stato”⁴⁸. Sebbene sia da rifuggire ogni istanza che guardi al peccato (disobbedienza religiosa) in termini di reato (civile), per il credente, nell’ambito della sua coscienza religiosa, il reato costituisce di per sé peccato. Ma non si può non evidenziare come Lombardi, in piena sintonia con l’impostazione tomistica, legittima l’obiezione di coscienza ed anzi, più in particolare, il diritto di resistenza. La Scolastica, infatti, a partire dall’insegnamento dell’Aquinate, elabora la teoria della resistenza al tiranno che usurpa senza titolo il potere politico o esercita il potere contro il bene comune dell’agire sociale.

4. *La misericordia come “categoria giuridica” nella riflessione canonistica. Misericordia, carità e giustizia*

Un ulteriore “snodo” di interesse risulta essere il tema della *misericordia*. Continui sono i richiami a tal proposito di Papa Francesco⁴⁹, il quale ha indetto un anno giubilare sulla misericordia con la bolla *Misericordiae vultus* dell’11 aprile 2015. La misericordia entra nel mondo del diritto laddove si chiede alla gerarchia ecclesiastica più *misericordia* nell’accogliere le coppie

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Id., *Critica delle metafisica*, cit, p. 227.

⁴⁸ *Ivi*, p. 228.

⁴⁹ Cfr., per tutti, FRANCESCO, *Il nome di Dio è Misericordia*, una conversazione con Andrea Tornielli, Piemme, Milano, 2016, p. 89: “[...]a misericordia è un elemento importante, anzi indispensabile nei rapporti tra gli uomini, perché vi sia fratellanza. La sola misura della giustizia non basta. Con la misericordia e il perdono Dio va oltre la giustizia, la ingloba e la supera in un evento superiore nel quale si sperimenta l’amore, che è a fondamento di una vera giustizia”.

non unite sacramentalmente nel matrimonio, più *misericordia* nell’accompagnare nel loro percorso d’amore coppie omosessuali, più *misericordia* nel far accostare ai sacramenti le persone divorziate. Nel *discorso della Montagna* si legge “Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia” (Mt 5,7). Una beatitudine “duplicata”, com’è stata definita, in quanto il termine “misericordia” compare due volte, il “*dono che si riceve è identico a quello che si fa*”⁵⁰. La misericordia, innanzitutto, è il metro della giustizia sociale, e chiede di partecipare ai bisogni ed alle necessità di quanti sono più deboli e svantaggiati. Se la misericordia è il metro della giustizia sociale, essa è qualcosa di diverso dalla giustizia; così come la giustizia è qualcosa di diverso dalla carità. I termini potrebbero essere messi quindi nel loro ordine: giustizia-carità-misericordia. “*La giustizia – scrive Giovanni Maria Flick – deve coniugarsi con la carità, per poter giungere alla misericordia, che è perfezionamento e al tempo stesso superamento della giustizia*”⁵¹.

Alcuni punti interrogativi: c’è oggi – è la domanda che ci poniamo tutti – misericordia in questo mondo? È la misericordia esperienza di questo mondo? La misericordia può assurgere a categoria – anche “giuridica” – tale da essere di interesse per gli studiosi del diritto canonico?

Le risposte a queste sollecitazioni arrivano dall’itinerario spirituale del filosofo Antonio Lombardi, per il quale la misericordia è prima di tutto grazia di fede, che egli sperimenta con la conversione.

Per quanto riguarda il rapporto tra diritto, giustizia umana e carità, Lombardi stesso, in uno dei testi in cui più espressamente rivela la sua anima di

⁵⁰ PIERANGELO SEQUERI, *Misericordia, lo scambio perfetto. (Ovvero dell’umanità perduta e ritrovata)*, in PIERANGELO SEQUERI - DUCCIO DEMETRIO, *Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia*, Lindau, Torino, 2012, p. 15.

⁵¹ GIOVANNI MARIA FLICK, *Giustizia, carità e misericordia*, Relazione al Convegno annuale della Fondazione *Centesimus annus* – Pro Pontefice, Cuneo, 19-20 ottobre 2012, in http://www.note-dipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4893:giustizia-carita-e-misericordia&catid=172:questioni-sociali.

C’è una definizione di Bobbio che appare lapidaria: “*il valore supremo laico, in alternativa alla carità, è la giustizia. Se ci fosse più giustizia non ci sarebbe bisogno della carità*” (NORBERTO BOBBIO, *Elogio del dono*, in *Campus*, n. IX, 1997, pp. 16-20, così come riportato in FRANCESCO D’AGOSTINO, *Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto*, San Paolo, Milano, 2000, p. 38). La giustizia non è alternativa alla carità.. Essa semmai rappresenta “*la prima delle condizioni di possibilità*” (FRANCESCO D’AGOSTINO, op. cit., p. 39). Tant’è che nella *Caritas in Veritate* si legge: “*La giustizia è la prima via della carità*” (BENEDETTO XVI, Lettera enciclica *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, par. 6, in http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_it.html). Insomma, la giustizia presuppone che l’altro abbia un diritto, mentre la carità, invece, come scrive Benedetto XVI, “*eccede la giustizia perché amare è donare*” (*Ibidem*). La giustizia è stata definita come “*l’amore dei diritti del fratello*” (VINCENZO BERTOLONE, op. cit., p. 45), quindi, se la giustizia si configura in un rapporto di relazione (il diritto), la carità si configura in un rapporto di gratuità (l’amore).

“giurista”⁵², pur ammettendo il “valore reale delle leggi”, ritiene che ogni “sentenza non sarà mai assolutamente giusta, ma sarà, o potrà essere approssimativamente giusta”⁵³. Ciò perché la disposizione legislativa non può mai prevedere in astratto e anteriormente ogni singolo fatto dell’esperienza umana, al quale si rapporta in termini più o meno casistici; di conseguenza nel momento in cui il giudice applica la legge non realizza mai una piena giustizia, ma si approssima ad essa. Lombardi, quindi, è convinto della “relatività” delle leggi umane e così, com’è stato osservato, “dietro le quinte di questo ragionamento affiora sempre la tensione verso il trascendente, che impone di rapportare la giustizia umana a quella divina, la verità particolare a quella assoluta: ma in questo senso muta completamente il contenuto e si alterano radicalmente i valori”⁵⁴. Ovvio che non vale donare per carità se l’altro, prima, non riceve quello che gli spetta secondo giustizia. È il senso dell’ “Appello alla Carità” che Lombardi rivolge dalle colonne dell’*Idea Cristiana* il 23 gennaio 1944: “[n]on sarebbe dunque doveroso che coloro che più hanno dessero a quelli che hanno meno e dessero non per solo sentimento di carità, ma per obbligo di giustizia sociale”⁵⁵.

5. Lo stato di perfezione dei consacrati

In uno degli ultimi capitoli dell’opera *Da Platone a Stalin* Lombardi parla di “società ascetica”⁵⁶, intendendo, per quest’ultima, la società di quanti vivono i consigli evangelici della povertà dell’obbedienza e della castità. La società ascetica è da Lombardi contrapposta alla *società del mondo*. E si capisce tale scelta terminologica nel rilievo che comunemente chi pratica i consigli evangelici si intenda viva “fuori dal mondo”, proiettato verso quello che sarà il regno dei Cieli. È questa “una implementazione della vocazione del laico e del chierico nella vocazione del consacrato che, senza rinnegare la propria vocazione personale, istituzionale ed originaria, tende a rimarcare la dimensio-

⁵² Presa in considerazione l’intera opera di Lombardi, tali pagine rappresentano “un’incursione più viva nella realtà operativa del diritto, spaziando tra legge e sentenza”, così ALBERTO SCERBO, op. cit., p. 452.

⁵³ ANTONIO LOMBARDI, *La Filosofia di Benedetto Croce*, Bardi, Roma, 1946, pp. 73-76.

⁵⁴ A riguardo cfr. ALBERTO SCERBO, op. cit., p. 452. Di fatto in questa prospettiva diventa necessario credere che – come dice Lombardi – “il Signore ci vuole dunque non giusti, cioè giudici, ma compassionevoli. Egli non ama che noi siamo alteri e giudichiamo, ma che siamo compassionevoli e umili” (ANTONIO LOMBARDI, *Regno di Gesù Cristo*, così come riportato in ALBERTO SCERBO, op. cit., p. 452).

⁵⁵ È riportato in LUIGI MARIANO GUZZO, *Il Servo di Dio Antonio Lombardi*, cit., pp. 28-29.

⁵⁶ Cfr. ANTONIO LOMBARDI, *Da Platone a Stalin*, cit., pp. 196 e ss.

*ne trascendentale e ad evidenziarla oggettivamente dinnanzi al mondo e alla chiesa*⁵⁷. La società dei consacrati forma così *una società nella società*. Certo, il distacco dei beni che si pretende nella società ascetica, laddove negli ordini religiosi “*vige la comunità dei beni, senza privati possessi*”⁵⁸ – sottolinea Lombardi –, si differenzia da quanto si attua nella società socialista, poiché “*negli ordini religiosi, v'è l'espressa vocazione alla povertà, alla rinunzia dei beni, e nessuno può rivolgere ad altri l'accusa di averlo costretto in quello stato, che, per definizione, è volontario*”⁵⁹. Lombardi, ancora, si pone l’interrogativo del rapporto tra la società del mondo e la società ascetica.

Se nel passato lo stato di vita del consacrato veniva definito come lo “*stato di perfezione*”, il Vaticano II, nella Costituzione *Lumen Gentium* ha espres-samente evidenziato che la perfezione è una vocazione di tutti i *christifideles*: “*comune è la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia di adozione filiale, comune la vocazione alla perfezione*”⁶⁰. Ed in ef-fetti, in questo, Lombardi appare un precursore delle istanze conciliari, in quanto afferma che “*anche la società del mondo, la società non ascetica, è una perfettissima società, poiché è secondo i fini di Dio che sono perfettissimi*”⁶¹. Ciononostante – sebbene per Lombardi non vi sia conflitto tra le due società – “*quelli che abbracciano lo stato religioso, sogliono essere più perfetti di quelli che abbracciano lo stato del mondo, perché già con quell'atto, quand'è sincero, dimostrano il loro amore a Dio, e l'ossequio alla sua volontà, che a quello stato li chiama*”⁶². D'altronde, per Lombardi, oltre ai soggetti che scelgono di contrarre matrimonio, in quanto a questo si sentono chiamati, bisogna che vi siano “*quelli che possano amare, intendere ed agire più magnanimamente che quelli del mondo non possono*”⁶³.

6. Prime conclusioni: l’attualità del pensiero di Lombardi, teorico della giu-stizia sociale

In *Da Platone a Stalin*, Lombardi, ormai filosofo maturo nella sua analisi,

⁵⁷ SALVATORE BERLINGO' - MARTA TIGANO, *Lezioni di Diritto Canonico*, cit., p. 170.

⁵⁸ ANTONIO LOMBARDI, *Da Platone a Stalin*, cit., p. 198.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, par. 40, in http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html. Cfr., anche, SALVATORE BERLINGO' - MARTA TIGANO *Lezioni di Diritto Canonico*, cit., p. 169.

⁶¹ ANTONIO LOMBARDI, *Da Platone a Stalin*, cit., p. 199.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ ANTONIO LOMBARDI, *Critica delle metafisiche*, cit., p. 228.

si sofferma sulla formazione della società, sulle critiche ai regimi sovietici ed al capitalismo e, in particolare, sull'ingiusta distribuzione delle ricchezze della terra. Egli traccia così una originale strada di giustizia sociale.

Dall'approfondimento di queste pagine il giurista, l'economista, il filosofo e lo studioso di fenomeni sociali non potranno non constatare quanto siano attuali, per i tempi che viviamo, le riflessioni che Lombardi propone.

Il capitalismo è generatore di forti diseguaglianze economiche e sociali. La crisi economica del mondo occidentale⁶⁴, insegna che il solo diritto positivo non è sufficiente a garantire ed assicurare l'ordine sociale. Si chiede così una più ampia considerazione sul ruolo che il diritto ha da assumere nella regolamentazione dei mercati finanziari, oltre ogni istanza libertaria. Lombardi, quasi settant'anni addietro, sapeva bene che non bastano le leggi “*per dare garanzia di uguaglianza*”, in quanto esse “*non sono fatte che da coloro che detengono le ricchezze e il potere, e sono per loro natura oppressiva, quando danno sì garanzia di parole, ma tolgono ogni altra effettiva garanzia, stabilendo la spoliazione dei cittadini*”⁶⁵. La stessa rivoluzione liberale trova la sua origine in una rivoluzione “vuota” che dimostra l'impotenza del diritto ad assicurare una pari dignità sociale dei cittadini. La rivoluzione d'Inghilterra per Lombardi fu una rivoluzione borghese e non proletaria come quella francese⁶⁶.

Come ogni rivoluzione borghese, quella inglese, consistette “*nel dare a ciascun cittadino la medesima libertà e i medesimi diritti di fronte alla legge, nel proclamare l'uguaglianza di tutti i cittadini, ma mantenendo la lotta e la distinzione di classi, mantenendo la sperequazione delle ricchezze, proclamando un'uguaglianza in gran parte vuota; poiché, se veramente v'era un'uguaglianza dei cittadini di fronte alle leggi in modo che tutti potessero far valere ugualmente i loro diritti, le leggi però non stabilivano l'uguaglianza economica dei cittadini, né alcuna proporzione economica, ma mantenevano lo stato di*

⁶⁴ Per una lettura dei risvolti sociali della crisi che ha portato le comunità cristiane ad interrogarsi sul ruolo che esse devono svolgere a partire dalla contestualizzazione della Scrittura cfr. LUIGI MARIANO GUZZO, *La Teologia della Liberazione una sfida per l'Occidente neo-pagano*, nel volume *Per un approccio alla teologie del contesto*, a cura di Antonino Mantineo, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012, pp. 211 e ss.

⁶⁵ ANTONIO LOMBARDI, *Da Platone a Stalin*, cit., p. 119.

⁶⁶ Cfr. *ivi*, p. 96, in cui si legge: “[*l*]a rivoluzione francese fu la prima vera e grande rivoluzione proletaria contro i capitalisti. Essa non fu propriamente o principalmente la rivolta del nuovo proletario dell'industria; fu piuttosto la rivolta dei servi della gleba misti agli operai della città, contro il sussistere del feudalesimo; fu, in ogni modo, la rivolta della classe oppressa e proletaria contro la classe privilegiata. Affermano alcuni che la rivoluzione francese fu soltanto una rivoluzione borghese, non proletaria. Il che è evidentemente erroneo, poiché borghese fu la vittoria della rivoluzione, ma la rivoluzione stessa fu principalmente proletaria”.

*sperequazione sociale. Da ciò è provenuto che il diritto concesso ai cittadini, è risultato in gran parte irrisorio, tanto più che i capitalisti, i quali avevano in mano la ricchezza, possedevano anche la potenza economica e politica*⁶⁷.

Insomma, per ovviare alle diseguaglianze generate dal capitalismo, il diritto sembra risultare impotente: “né l’organizzazione del proletariato, né la garanzia delle leggi – scrive Lombardi –, potrebbero mai valere contro la forza del capitalismo”⁶⁸, non fosse altro perché “in una società capitalistica, i ricchi hanno sempre alla loro dipendenza una gran quantità di persone bisognose, che, proprio a cagione della loro miseria e per l’umana debolezza a quelli si stringono: uomini che vengono, o possono sempre venire organizzati, amati, così da poter domare qualunque ribellione, e da costituire l’unica vera forza della società”⁶⁹.

Per Lombardi, quindi, “la grande ricchezza del capitalismo rappresenta sempre un pericolo immenso per la società, e finché sussistono delle grandi ricchezze concentrate in mano di pochi, la vita della società è sempre incerta, debole, non mai pienamente efficiente”⁷⁰.

Il problema dell’origine della ricchezza è alla base della riflessione di Lombardi per il quale “il fatto di occupare per primo una terra, di ritrovare un tesoro, costituisce naturalmente un diritto di proprietà”⁷¹. E tale diritto è giustificato in quanto “l’uomo ha naturalmente il dominio sopra la terra, poiché egli solo, essendo creatura razionale e principe di tutte le creature terrestri, può dare alle cose una razionale destinazione, possederle e servirsene secondo fini razionali”⁷².

Il diritto di proprietà che nella prospettiva liberale è assoluto ed assurge come tale a dogma giuridico, in Lombardi si rende socialmente funzionale e viene ad essere considerato come un “diritto almeno virtualmente e condizionatamente limitato” in quanto “spetta non esclusivamente al singolo, ma agli uomini tutti”⁷³. Così i beni della terra sono “fatti per l’uso non esclusivo del singolo, ma della moltitudine” ed è evidente che “essi beni non possono venir tolti all’uso sociale”⁷⁴. In un altro suo scritto inedito dal titolo *I Papi e la questione sociale* Lombardi evidenzia come “l’accentramento di grandi ric-

⁶⁷ *Ivi*, p. 97.

⁶⁸ *Ivi*, p. 144.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ *Ivi*, p. 61

⁷² *Ibidem*.

⁷³ *Ivi*, p. 62.

⁷⁴ *Ibidem*.

chezze in mano di qualcuno ha una sua funzione e necessità sociale” in quanto il fine dell’uso di queste ricchezze non è “meramente personale, ma altamente sociale”⁷⁵.

Lombardi anticipa in tal modo la teoria dei beni comuni, in una prospettiva che è assolutamente evangelica. Il Vangelo disegna un’economia in cui i beni della terra sono divisi il più equamente possibile. In questo senso, il discorso si collega intorno ai beni comuni⁷⁶, alla parola di Dio, ed in particolare alla creazione biblica.

Il *Capitale* di Marx per Lombardi ha il pregio di essere “*non solo una particolareggiata vita, intima, efficace descrizione delle miserie della nostra società; ma quello proprio e assai maggiore di mostrare questo quadro di miserie nella varietà delle sue condizioni e delle sue cause, di smascherare le ipocrisie della società borghese, metterne a nudo le infamie, mostra i modi onde la società capitalistica riesce a tenere in schiavitù il proletariato; come le ricchezze e il progresso ridondino quasi necessariamente a danno di chi nulla possiede; come il capitale, in tutti i rami e modi dell’economia, segue sempre la tendenza a stabilizzarsi ed accrescersi; come, infine, colui che non altro possiede che il proprio lavoro da vendere, sia metodicamente sfruttato dal capitalismo*”⁷⁷.

Nonostante Lombardi apprezzi l’analisi economica del *Capitale*, è convinto che sia necessario trovare una “terza via” tra il capitalismo ed il socialismo, che sia capace di “*assicurare a tutti i membri della società i beni necessari, e distribuirli in modo che si evitino per quanto è possibile i disordini economici e politici*”⁷⁸. Una “terza via” che non annulli del tutto né la proprietà collettiva, come vorrebbe la dottrina liberista, né la proprietà individuale, come vorrebbe il regime sovietico, e si richiama così il modello fatto proprio dalla Costituzione, che egli definisce di “*società mista*”.

Lombardi, insomma, se, da un lato, rigetta il sistema economico dei paesi comunisti – volto alla collettività dei mezzi di produzione – dall’altro lato, condivide l’analisi economica e storica che Marx fa della società, il quale nella dialettica tra borghesia e proletariato denuncia l’ingiusta sudditanza degli ultimi ai primi. Si fa così precursore, Lombardi, di quelle teorie che saranno sviluppate dagli anni Sessanta in poi del secolo scorso dalle *teologie della li-*

⁷⁵ Id., *I Papi e la questione sociale*, dattiloscritto inedito, senza data, in *Fondo Lombardi*.

⁷⁶ I beni comuni si caratterizzano per essere “*finalizzati al raggiungimento di obiettivi sociali e alla soddisfazione di diritti fondamentali [...] appartengono a tutti e a nessuno: tutti possono accedervi, nessuno può vantare diritti esclusivi*” (STEFANO RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma, 2013, p. 125).

⁷⁷ ANTONIO LOMBARDI, *Da Platone a Stalin*, cit., pp. 98-99.

⁷⁸ *Ivi*, p. 149.

berazione che, all’indomani del Concilio Vaticano II, si svilupperanno nell’America Latina. I popoli del Sud America spiegano il loro mancato sviluppo rispetto al Nord America attraverso una lettura marxiana dei processi sociali, la cosiddetta “teoria della dipendenza”: si capisce, in altre parole, che le nazioni latino-americane sono un’economia periferica a servizio di un’economia centrale dei paesi ricchi. La condizione di sottosviluppo è destinata a rimanere tale, insomma, fin quando non si scardinerà questo legame di subordinazione dei Paesi sottosviluppati ai Paesi sviluppati. Subordinazione che se in economia ha come effetto una “dipendenza” ed in etica uno “sfruttamento” o una “ingiustizia”, secondo quell’indirizzo teologico sarà la causa di un “peccato strutturale”. Ed è da questo peccato che ci si dovrà “liberare” per avere una società secondo il cuore di Dio: giusta, fraterna, moderna politicamente ed economicamente. La strada indicata da Lombardi è quella di uno sviluppo umano rispettoso delle esigenze politiche, sociali, economiche e spirituali⁷⁹. Lombardi nel suo lavoro parla proprio di interdipendenza economica tra i popoli. Vi è – dice – una “enorme disuguaglianza” tra popoli e popoli, “*la quale pone, da un lato, un piccolo gruppo di stati onnipotenti, e, d’altro lato, un gran numero di popoli miseri e deboli ed economicamente asserviti*”⁸⁰.

È necessario, quindi, per Lombardi un “*nuovo ordine sociale*” che sia formato da “*una società nuova con proprio ordine e autorità*”⁸¹. E per realizzare questo nuovo ordine sociale si fa necessaria una “*rivoluzione universale*”, che porti ad “*un equilibrio universale delle ricchezze e ad un’effettiva unione dei popoli*”⁸². Ma, tale rivoluzione per Lombardi non significa guerra, sebbene egli sappia che “*l’instabilità e l’ineguaglianza delle condizioni sociali difficilmente potranno non esser fonti di nuove guerre*”⁸³.

Insomma, per concludere, come abbiamo visto, tanti e molteplici sono gli spunti che possono interessare al canonista dall’approfondimento delle opere e della vita di Antonio Lombardi. Quel che più conta è, in ultima analisi, che Lombardi tenta di riportare il diritto sul piano della giustizia sociale, nella consapevolezza che il diritto, tutto il diritto, non basta a se stesso. Se vi è oggi una tentazione dalla quale deve rifuggire il diritto canonico è proprio

⁷⁹ In effetti, la grande sfida è far partecipe tutta la popolazione mondiale dei “*vantaggi della modernità, senza cadere però nelle tentazioni del materialismo e dell’edonismo consumistico*” (HERVÉ CARRIER, *Dizionario della Cultura. Per l’analisi culturale e l’inculturazione*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1997, p. 192).

⁸⁰ *Ivi*, p. 124.

⁸¹ *Ivi*, p. 120.

⁸² *Ivi*, p. 124.

⁸³ *Ivi*, p. 129.

il “trionfo del positivismo giuridico” che tende a far corrispondere i concetti di legge e di giustizia, superando così ogni istanza giusnaturalistica.

In questa prospettiva Lombardi è anticipatore del Concilio Vaticano II prima di tutto per la sua visione antropologica⁸⁴. Mettere al centro l'uomo – per Lombardi – significa essere consapevoli che “*se l'uomo seguisse l'universalità della sua natura, s'egli si lasciasse governare dalla ragione e non dalle passioni e dai moti particolari, se portasse a perfezione la vita della società, egli stabilirebbe per conseguenza soltanto dei rapporti equi e veramente umani*”⁸⁵. Lombardi intende così ricostruire un nuovo umanesimo⁸⁶.

Tra fede e ragione, insomma, per Lombardi la legge dell'uomo è funzionale alla realizzazione della legge di Dio. La nuova giustizia sociale, insegnata Lombardi, “*non verrà dai piani economici se questi dovranno servire ad accrescere la potenza degli uni e la miseria degli altri. Essa – continua il nostro filosofo – non verrà dai patti di offesa o di difesa, di guerra o di pace, se per difesa e per pace s'intende il consolidamento di una condizione di sopruso per gli uni e di oppressione per gli altri. Essa non verrà dall'unione dei proletari, secondo la frase famosa: ‘proletari di tutto il mondo, uniti!'; finché i proletari vivranno sotto l'oppressione del capitalismo pubblico o privato; finché gli stessi lavoratori saranno divisi in due classi, i soddisfatti e gli soddisfatti. Se la nuova giustizia dovrà sorgere nel mondo, essa sorgerà quando la più grande proletaria, la Russia, rinata alle auree di libertà, porgerà il conforto della sua grand'anima alle nazioni sorelle; quando le grandi nazioni dell'Oriente daran lor voce nel mondo; quando nell'Inghilterra e nella libera America vi saranno abbastanza spiriti generosi da cooperare alla redenzione dei popoli [...]*”⁸⁷.

Sebbene con la caduta del muro di Berlino non si registri più la presenza dei due blocchi contrapposti – Russia da un lato e America dall'altro –, le

⁸⁴ La visione antropologica “*permette di superare la visione secolarizzata odierna che ostacola in modo evidente la corretta interpretazione dell'esperienza giuridica*” (VELASIO DE PAOLIS, *Note di Teologia del diritto*, Marcianum Press, Venezia, 2013, p. 462). Tanto è vero che “*l'uomo considerato nella sua unità e nella sua totalità, corpo e anima, l'uomo cuore e coscienza, pensiero e volontà*” è il centro dell'intera Costituzione conciliare *Gaudium et Spes* (Costituzione Conciliare *Gaudium et Spes*, par. 3, in http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html).

⁸⁵ ANTONIO LOMBARDI, *Da Platone a Stalin*, cit. p. 80/81.

⁸⁶ La prospettiva, nell'ambito giuridico, di “nuovo umanesimo” sarebbe capace di “*ridare verità e certezza al diritto*”, come afferma VELASIO DE PAOLIS, op. cit., p. 463. Accanto all'umanesimo, Una seconda categoria giuridica da riscoprire all'interno del fenomeno giuridico, ben presente, già, nell'itinerario filosofico di Lombardi, è quella della “*creazione*”. Cfr., sul punto, *ivi*, p. 464: “*la storia della filosofia del diritto, che ha avuto nel diritto naturale la sua base, potrebbe fare un vero salto di qualità con la categoria di creazione, che recupera e approfondisce anche quello di natura*”.

⁸⁷ ANTONIO LOMBARDI, *Da Platone a Stalin*, cit., pp. 200-201.

parole di Lombardi si rivestono di una attualità anche per quanti sono interessati all'approfondimento dei fenomeni giuridico-sociali.

Al canonista, infatti, oggi, non soltanto è chiesto di essere soggetto attivo della nuova evangelizzazione, mediante l'interpretazione del diritto, ma soprattutto di garantire “*un ordine secondo giustizia*”⁸⁸, che deve condurre ad istanze di equa ridistribuzione delle risorse, di pace e di rispetto per l'ambiente; istanze realizzabili attraverso l'esperienza giuridica che informa di sé l'intera società dell'uomo.

⁸⁸ VELASIO DE PAOLIS, op. cit., p. 467.



ISSN 1970-5301